SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Polo diT Torrile nella posizione e mansioni precedenti trsferimento e mutamento masnioni, chiedendo di essere reintegrato nella sede di San evocava in giudizio

Il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé

del giduice adito. Si costituiva in giudizio


Il Giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, rinviava la causa per la

sentenza dando immediata lettura del dispositivo in udienza. All'udienza del 13 novembre 2014, in seguito alla discussione, il giudice pronunciava

Deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo giudice

mesi dalla cessazione" cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta dopo sei affermando che "tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la prestava la sua opera al momento della fine del rapporto"; il terzo comma prosegue l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli fissata con riferimento alla circoscrizione in cui "e' sorto il rapporto ovvero si trova L'art. 413 c.p.c., comma 2, prevede infatti che la competenza del giudice del lavoro vada

considerato non quello in cui il lavoratore riceve la lettera di nomina del datore di giudice competente ex ar.413 c.p.c., il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro va presso il suo domiciliio a Parma e li sottoscritta: infatti, ai fini della individuazione del ma non dimostrato, secondo cui la lettera di assunzione satenne stata spedita a Né si può ritenere che il rapporto sia sorto a Parma per il fatto, sostenuto dal ricorrente, Milano (doc.2 parte resistente) ed il rapporto è sorto a Milano (doc.1 parte ricorrente); attività lacorativa presso la sede di Milano; inoltre, la sede della Nel caso in esame, al momento della proposizione del ricorso,



lavoro, sottoscrivendola per accettazione, ma quello della sede del datore di lavoro nella quale si trova il competente ufficio od oragno che riceve della accettazione.

Poichè "Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere tra i fori alternativi previsti dal comma 2 dell'art. 413 c.p.c., ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale." (Cassazione civile, sez. lav., 06/02/1990, n. 812) e il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, deve essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.

Stante la particolarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

così decide:

Milano;

Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di

fissa il termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano;

dichiara compensate le spese di lite.

C